

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 8, 10, 12 e 13)*
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	14 luglio 2024	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	31 maggio 2024

Requisiti specifici

Comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione.

*Statuto

Art. 8 Organi

1. - Gli organi della Fondazione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) Il Direttore;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 Assemblea – Compiti

1. - L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

Omissis

- g) determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli Enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge.

Omissis.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.

2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.

3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;
- b) alla nomina del Direttore, *in conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;*
- c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;
- d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1992;
- e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione."